

ROMA



Protocollo RC n. 20978/2023

Deliberazione n. 55

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2024

VERBALE N. 37

Seduta Pubblica del 16 maggio 2024

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2024, il giorno di giovedì 16 del mese di maggio, alle ore 10, nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11,29 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 28 Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Ciani Paolo, Cicculi Michela, Converti Nella, Corbucci Riccardo, De Santis Antonio, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Mussolini Rachele, Nanni Dario,

Palmieri Giammarco, Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Raggi Virginia, Tempesta Giulia e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Celli Svetlana, De Gregorio Flavia, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Trabucco Giorgio e Trombetti Yuri.

Giustificati i Consiglieri Angelucci Mariano e Stampete Antonio, in missione, i quali vengono computati, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del Regolamento, ai soli fini del numero legale necessario per la validità della seduta.

Il Presidente constata che il numero dei presenti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Lucarelli Monica e Gotor Miguel Angel.

(OMISSIS)

Il Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 119^a proposta nel sotto riportato testo coordinato con le modifiche apportate a seguito delle controdeduzioni dei Municipi, adottate dalla Giunta Capitolina nella seduta dell'1 febbraio 2024, ed elaborato dal Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana.

119^a Proposta (Dec. G.C. n. 64 del 3 agosto 2023)

Regolamento sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di Roma Capitale.

Premesso che

con l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (abrogativo della direttiva 95/46 CE) è stato introdotto il "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" (di seguito RGPD) che ha innovato il previgente quadro normativo anche prevedendo diversi obblighi ed adempimenti a carico dei soggetti che trattano dati personali, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;

nell'ambito dei principi generali stabiliti all'art. 1 dello Statuto di Roma Capitale, l'Ente si impegna a tutelare la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, curandone gli interessi e promuovendone il progresso;

lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale non può prescindere dalla ricerca e dalla promozione di adeguate condizioni di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica, per assicurare il quieto svolgersi della vita individuale e collettiva;

in tale ottica, Roma Capitale promuove ed attua, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite, attività ed interventi volti al raggiungimento delle seguenti finalità:

- a. tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica, mediante la predisposizione di interventi di:
 - prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
 - prevenzione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
 - protezione e incolumità degli individui;
- b. acquisizione di fonti di prova nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;
- c. prevenzione, accertamento e repressione, ove consentito, degli illeciti amministrativi;
- d. monitoraggio del territorio per le attività di protezione civile e della sanità pubblica;
- e. tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
- f. tutela degli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione, delle infrastrutture e dei beni pubblici;
- g. tutela ambientale, attraverso il monitoraggio, il contrasto e la repressione del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti;
- h. tutela della sicurezza stradale e dei pedoni, ivi inclusa la sicurezza delle piste ciclabili;
- i. attuazione delle disposizioni in materia di polizia urbana;
- j. attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL;

l'Amministrazione Capitolina, inoltre, promuove ed attua, in relazione alla prevenzione della criminalità in ambito predatorio, attività ed interventi di controllo del territorio unitamente alle Forze di Polizia preposte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018. In tale contesto, il Corpo di Polizia Locale costituisce per l'Ente capitolino la struttura competente cui afferiscono gli impianti di videosorveglianza ed i sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischi di criminalità, microcriminalità e degrado del territorio;

per lo svolgimento delle molteplici attività per le quali è previsto l'impiego strumentale di sistemi di videosorveglianza, la complessa articolazione organizzativa di Roma Capitale prevede altresì una ulteriore distribuzione di competenze tra più Strutture capitoline in quanto rispettivamente deputate: alla tutela della pubblica incolumità; alla protezione civile; alla tutela del patrimonio, dell'ambiente, dei beni architettonici e archeologici;

per il raggiungimento delle finalità istituzionali, Roma Capitale si è dotata nel tempo di sistemi di videosorveglianza operanti sul territorio cittadino;

in vista dei prossimi macro-eventi che interesseranno il territorio di Roma Capitale, quali, tra gli altri, il Giubileo 2025 e la possibile assegnazione dell'Esposizione Universale del 2030, si renderà necessario estendere l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza, sia con riguardo al numero di posizionamenti che all'adeguamento tecnico a più evolute tecnologie innovative.

Considerato che

l'articolo 1 del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 definisce la sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

l'articolo 6, commi 7 e 8, del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla Legge 23 aprile 2009 n. 38, stabilisce che "per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare i sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e che "la conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione";

con circolare n. 558/A/421.2/70/195969 del 6 agosto 2010, avente ad oggetto "Sistemi di videosorveglianza", il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno ha rilevato come "l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante [n. 1712680 dell'8 aprile 2010], con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice;

l'articolo 4 del Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" definisce la sicurezza urbana come "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51 ha recepito la direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti in materia penale (G.U. n. 119 del 24 maggio 2018). In particolare, il testo normativo ha adeguato la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento, da parte delle autorità competenti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Come precisato dal secondo comma dell'articolo 1, il

Decreto Legislativo si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali delle persone fisiche e al trattamento non automatizzato di dati personali delle persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;

il Garante per la Protezione dei Dati Personali al paragrafo 3.1.2 del sopra citato provvedimento n. 1712680/2010, ha precisato che "i titolari del trattamento possono rendere nota la rilevazione di immagini tramite impianti di videosorveglianza attraverso forme anche semplificate di informativa, che evidenzino, mediante l'apposizione nella cartellonistica di riferimenti grafici, simboli, diciture, l'utilizzo di tali sistemi per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati".

Atteso che

Roma Capitale, allo scopo di potenziare il controllo sul territorio ai fini di sicurezza urbana, ha promosso anche la "videosorveglianza partecipata", di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 128 del 3 giugno 2021, recante "Approvazione di schema di Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e soggetti privati in materia di videosorveglianza partecipata da collegare al sistema di videosorveglianza comunale";

in considerazione delle specifiche indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con il Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 e da quanto previsto dal RGPD, l'Ente intende dotarsi del regolamento che disciplini l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza dell'Amministrazione Capitolina;

a tal fine il Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana in collaborazione, con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, hanno redatto una proposta di disciplina regolamentare anche avvalendosi dei contributi del Dipartimento Protezione Civile, del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti e della Sovrintendenza Capitolina;

la proposta di regolamento è stata anche sottoposta all'attenzione del Responsabile della Protezione Dati di Roma Capitale, con il supporto dei conferenti responsabili gestionali, in osservanza della disposizione contenuta all'articolo 35, par. 3, lettera c) del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD);

l'attività di videosorveglianza impatta significativamente sulla comunità cittadina e sul territorio capitolino necessitando di una regolamentazione "dinamica", ovvero soggetta a progressivo miglioramento e perfezionamento, anche per adeguarsi al variare delle normative e delle soluzioni tecnologiche;

l'allegato Regolamento sui sistemi di videosorveglianza di Roma Capitale, parte integrante della presente deliberazione, contiene, tra l'altro, le misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato conformemente al RGPD, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali la liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della conservazione.

Atteso che

in data 5 luglio 2023, il Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.”

Il Direttore

F.to: N.I. Diomede;

in data 5 luglio 2023, il Direttore del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dell’Ufficio e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: N.I. Diomede;

in data 12 luglio 2023, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Comandante Generale

F.to: U. Angeloni;

in data 12 luglio 2023, il Comandante Generale della Polizia di Roma Capitale ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30, c. 1, lett. i) e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta.

Il Comandante Generale

F.to: U. Angeloni;

in data 26 luglio 2023, il Ragioniere Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, ha espresso parere di non rilevanza contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto.

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci.

Considerato che

la proposta, in data 28 agosto 2023, è stata trasmessa ai Municipi per l’espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

- i Consigli dei Municipi II, IV, V, VI, VII, VIII, X e XI hanno espresso parere favorevole;
- il Consiglio del Municipio XII ha espresso parere favorevole con osservazioni ed ha votato, al contempo, due ordini del giorno;

- i Consigli dei Municipi I, III, IX, XIII, XIV, XV hanno espresso parere favorevole, con le seguenti richieste/osservazioni:

Municipio I

Osservazione 1:

“Nel I Municipio e in particolare nel sito Unesco, in virtù del noto sotto organico della Polizia Locale e la conseguente mancanza di sorveglianza nonostante la necessità, essendo luoghi caratterizzati da elevatissima concentrazione antropica, da beni culturali e monumentali, istituzioni, elevatissimo numero attività commerciali e OSP che caratterizzano il territorio, di cui molte si svolgono in orario notturno, la conseguente movida sempre più presente in diversi rioni e i relativi comportamenti dannosi o pericolosi per la collettività, anche dovuti al consumo di alcolici, o di situazioni di particolare degrado e disagio sociale che si concentrano in alcune aree. Fenomeni da cui derivano anche problemi d’ordine pubblico. Il grave problema della sosta selvaggia anche di mezzi pesanti, dello sversamento di rifiuti, il fenomeno degli atti vandalici su edifici storici e monumenti. Questi e altri diversi problemi, necessitano grandemente di sistemi di video sorveglianza affinché il territorio venga minimamente controllato e monitorato (si pensi che ormai neppure più le piazze Decreto Galasso interessate dai suddetti problemi hanno più il presidio), da apporre nelle zone più critiche, per assicurare la sicurezza intesa ‘come un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito di comunità locali, nel rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare la vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale (Decreto Ministero dell’Interno 2008)’, oltre che aspetti dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Si auspica, ove possibile, l’utilizzo dei software di nuova generazione per il riconoscimento automatico di situazioni in cui si configura un illecito amministrativo (come le videocamere della ZTL)”.

Polizia Locale Roma Capitale: in linea generale vengono predisposti servizi di controllo del territorio da parte di personale della Polizia Locale nell’arco delle 24 ore, anche con riferimento al fenomeno della c.d. movida”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all’accoglimento dell’osservazione, “rilevando quanto comunicato dalla Polizia Locale con nota prot. RH/279252 – RC/30259 dell’08/11/2023: “in linea generale vengono predisposti servizi di controllo del territorio da parte di personale della Polizia Locale nell’arco delle 24 ore, anche con riferimento al fenomeno della c.d. movida”, ed evidenziando che le casistiche indicate nell’osservazione sono già riconducibili alle finalità esplicitate all’articolo 3 del Regolamento in argomento.

Osservazione 2:

“Nell’art 3 della proposta andrebbe specificato che le finalità elencate non sono esaustive anche per consentire di utilizzare la videosorveglianza per importanti altre casistiche che ne necessitano”.

Polizia Locale Roma Capitale: “le finalità indicate nell’art. 3 del Regolamento sono state individuate a priori, ma occorre evidenziare che nel concetto di sicurezza urbana rientrano molti fenomeni descritti nell’osservazione n. 1”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione “anche richiamando quanto sopra già evidenziato, le finalità indicate nell'art. 3 del Regolamento sono state adeguatamente individuate in fase di istruttoria dello stesso da parte di tutte le strutture interessate.

Osservazione 3:

Un fenomeno sempre più dannoso e presente è l'imbrattamento, gli atti vandalici soprattutto rispetto a edifici storici oltre che di monumenti e beni culturali e ambientali. La proposta prevede all'articolo 10 che le riprese escludono le proprietà private. Si chiede di modificare tale articolo includendo le proprietà private, con tutte le cautele necessarie alla privacy, per potere individuare i responsabili di imbrattamenti e atti vandalici soprattutto di edifici storici.

Essendo gli edifici privati gran parte del tessuto urbano, escluderli impedirebbe anche di individuare altre responsabilità per illeciti o reati di altro tipo”.

Polizia Locale Roma Capitale: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione “poiché è in capo ai singoli proprietari la facoltà di attivare le procedure per l'installazione di telecamere al fine di prevenire/reprimere atti vandalici”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione “poiché è in capo ai singoli proprietari la facoltà di attivare le procedure per l'installazione di telecamere al fine di prevenire/reprimere atti vandalici, fatto comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, dalla DGC n. 128 del 3 giugno 2021 e dall'articolo 18 del Regolamento in argomento in materia di videosorveglianza partecipata”.

Municipio III

Osservazione 1:

“All'articolo 1, si propone di inserire fra le norme di riferimento il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che all'articolo 8-ter ribadisce la moratoria sull'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale (già prevista dal decreto-legge 139/2021, convertito con modificazioni dalla legge 205/2021)”.

Polizia Locale Roma Capitale: “per quanto concerne l'osservazione formulata dai Municipio III e [...] relativa all'utilizzo del riconoscimento facciale, questo Comando non esclude la possibilità di dotarsi in un prossimo futuro di tale tecnologia”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione “ con inserimento all'articolo 1 del Regolamento, del riferimento al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dall'articolo 8-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e con integrazione dell'articolo 3 del Regolamento mediante inserimento del comma 5:

5. Roma Capitale, nel rispetto della normativa vigente, non installa o utilizza impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso

l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, n. 14), del GDPR in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fino all'entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia ed è vietato l'utilizzo dei suddetti sistemi qualora associati agli impianti di videosorveglianza fino all'eventuale entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia che lo consenta”

Osservazione 2:

“All'articolo 3, comma 1, lett. a) ii, si propone di chiarire meglio, con esempi, in che modo i sistemi di videosorveglianza possono operare la “prevenzione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale”.

Polizia Locale Roma Capitale: “non è possibile in fase di proposta delibera inserire esempi all'art. 3.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione “si considera ultronea tale precisazione, pertanto, non si ritiene di accoglierla. Infatti, è lo stesso art. 4, D.L. 20 febbraio 2017 n.14 convertito in Legge 48/2017 (c.d. Decreto Minniti) a chiarire che per sicurezza urbana si intende “(...) l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile (...)”.

Osservazione 3:

“All'articolo 6, si propone di riformulare per maggiore chiarezza l'elenco finale (lettere b), c), d)), dopo le parole ‘Designati al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza sono:’ per evitare che si generi confusione fra le figure dei ‘Designati al trattamento dei dati, e quelle, diverse, degli ‘autorizzati’ e degli ‘amministratori di sistema’”.

Polizia Locale Roma Capitale: “è possibile ovviare al rilievo della confusione facendo diventare tutta una frase fino alla parola Polizia Locale e togliendo la lettera a). Stessa prassi per quanto concerne le figure dei designati, degli autorizzati e degli amministratori di sistema.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione, “con modifica dell'art. 6” riformulato come segue:

1. In virtù della complessità tecnica delle attività inerenti ai trattamenti di dati effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza e della particolare articolazione delle strutture di Roma Capitale, si prevede una organizzazione interna di applicazione della data protection strutturata come segue:
 - a) il Comandante del Corpo della Polizia Locale è Designato al trattamento dati effettuato con le videocamere collegate alla sala unica operativa della Polizia Locale, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - b) il Direttore del Dipartimento Protezione Civile è Designato al trattamento dati effettuato con le videocamere collegate alla sala operativa della Protezione Civile, per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 3;
 - c) i Dirigenti Apicali dei servizi competenti per la tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale della città, nonché del patrimonio comunale e, comunque, tutti gli altri Dirigenti che effettuino trattamenti dati con

- le videocamere per le finalità di propria competenza di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono Designati al trattamento.
2. L'avvio del processo di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) sui singoli trattamenti di dati sarà onere di ogni designato ciascuno per gli ambiti di propria competenza.
 3. I Designati individuano, con specifico atto di nomina, gli autorizzati al trattamento, nonché l'amministratore o gli amministratori di sistema, ai quali, mediante il predetto atto, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e il corretto trattamento dei dati.
 4. Il Dirigente apicale della struttura competente in materia di sicurezza informatica svolge funzioni di valutazione e fornisce prescrizioni sulle misure di sicurezza in ambito tecnologico che dovranno essere implementate sui sistemi di videosorveglianza. La definizione delle misure di sicurezza da porre in atto sarà inerente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e troverà riscontro all'interno delle Valutazioni di impatto che verranno condotte sui singoli trattamenti.

Osservazione 4:

“All'articolo 14, comma 4, si propone di specificare meglio in cosa consisterebbe il carattere 'eccessivo' delle eventuali istanze di esercizio dei diritti di cui ai commi 1-3 da parte degli interessati' e 'eliminare il comma 7 oppure il comma 9, che sono fra loro identici'”.

Polizia Locale Roma Capitale: “all'art. 14 non è possibile specificare il carattere eccessivo delle istanze, è già descritto nella normativa. Si accoglie invece l'eccezione di eliminare o il comma 7 o il comma 9 in quanto identici”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione, “in quanto, non è possibile specificare il carattere eccessivo delle istanze che è già descritto dalla normativa. Parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione relativa a “eliminare o il comma 7 o il comma 9 in quanto identici come risultante dall'allegato Regolamento”.

Osservazione 5:

“All'articolo 16, comma 12, si propone di specificare a quale atto appartenga l'art. 15, “Accertamento di illeciti ed indagini giudiziarie o di Polizia”, citato nel comma, in quanto il riferimento non è all'art. 15 del presente Regolamento”.

Polizia Locale Roma Capitale: “effettivamente trattasi di un refuso di stampa. Il reale riferimento è all'art. 12 della presente proposta di delibera per Regolamento con riferimento alle finalità in esso indicate”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione: “trattasi di un mero refuso”.

Municipio IX

Osservazione 1

“Modificare all'art. 18 l'intero comma 1 con il seguente testo: ‘Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i soggetti privati intenzionati a realizzare impianti di videosorveglianza integrati, devono coinvolgere l'unico ente titolare del trattamento dei dati personali, Roma Capitale, come definito nell'art. 6’”.

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione "mediante integrazione di un ulteriore comma all'interno dell'art. 18, con rinvio all'articolo 5 rubricato "Titolare del trattamento".

Polizia Locale Roma Capitale: "per quanto attiene, invece, alle osservazioni concernenti gli articoli [...] e 18 della proposta in narrativa [...] si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana, con accoglimento parziale delle eccezioni proposte".

Municipio XIII

Osservazione 1

"Al fine di estendere il sistema integrato di gestione della videosorveglianza di Roma Capitale anche alle Società partecipate, si propone di modificare l'art. 11 comma 3 nel seguente paragrafo:

'Ferme restando le specifiche competenze e le distinte funzioni istituzionali nonché i limiti fissati dalle norme vigenti, per scopi di sicurezza integrata dovranno essere sottoscritti specifici accordi ovvero Convenzioni dirette a regolare i rapporti di collaborazione anche con gli organismi partecipati di Roma Capitale per il trattamento di dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza, nel rispetto di tutti gli adempimenti privacy prescritti dalla normativa vigente entro un termine di 120 giorni dall'approvazione del presente Regolamento".

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere favorevole all'accoglimento dell'osservazione "come risultante dalla modifica apportata all'articolo 11, comma 3. Parere contrario all'accoglimento della proposta relativa "all'individuazione di un termine per la stipula delle convezioni, in quanto tale esigenza potrebbe sopravvenire anche dopo il termine proposto di 120 giorni dall'approvazione del Regolamento.

Polizia Locale Roma Capitale: "per quanto attiene, invece, alle osservazioni concernenti gli articoli 11 comma 3 e [...] della proposta in narrativa, si ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana, con accoglimento parziale delle eccezioni proposte".

Municipio XIV

Osservazione 1

"Si richiede un coinvolgimento dei Municipi nell'ambito delle scelte delle nuove installazioni e dei siti degli impianti di video sorveglianza".

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione "in quanto, alla luce del ruolo dei Designati al trattamento disciplinati nell'alveo del regolamento sul modello organizzativo in materia di protezione dati, si ritiene che il coinvolgimento avverrà certamente e che non sia necessario precisarlo all'interno del regolamento de quo".

Polizia Locale Roma Capitale: "non si ritiene meritevole di accoglimento in quanto già previsto dall'articolo 23, comma 3, della proposta di Deliberazione in argomento, ai sensi del quale "a tutti i Dirigenti apicali nominati Designati al trattamento dei dati personali effettuati con i sistemi di videosorveglianza possono essere segnalati, anche

da privati cittadini, nuovi siti da sottoporre a videosorveglianza o esigenze di diversa dislocazione di telecamere già installate sul territorio capitolino”.

Municipio XV

Osservazione 1

“In riferimento al presente Regolamento relativo all’utilizzo degli impianti di videosorveglianza di Roma Capitale, si riconosce l’importanza di considerare alcune tecnologie emergenti che potrebbero impattare sull’ambito della videosorveglianza e sulla protezione dei dati personali. Tuttavia, dal testo attuale non emerge in maniera chiara l’uso di droni, body cam, dash cam e tecnologie di riconoscimento facciale.

Uso di droni: data la crescente adozione di droni per scopi di videosorveglianza e monitoraggio del territorio, si suggerisce di valutare l’inclusione di disposizioni specifiche in merito. L’uso dei droni dovrebbe essere regolamentato nel rispetto dei principi fondamentali del presente Regolamento, al fine di garantire la legalità, la necessità, la proporzionalità e la tutela della privacy dei cittadini.

Utilizzo di body cam e dash cam: l’eventuale impiego di body cam e dash cam da parte delle forze di sicurezza o di altri soggetti potrebbe influire sulla raccolta e il trattamento dei dati personali. Si suggerisce di valutare la possibilità di introdurre linee guida specifiche e/o disciplinari operativi per l’uso delle body cam e dash cam, definendo le circostanze in cui possono essere utilizzate, le modalità di registrazione e conservazione dei dati, e garantendo la coerenza con i principi del Regolamento.

Tecnologie di riconoscimento facciale: considerando l’evoluzione delle tecnologie di riconoscimento facciale e le implicazioni sulla privacy dei cittadini, si suggerisce di esaminare se sia necessario includere disposizioni che disciplinino l’uso di tali tecnologie all’interno del contesto della videosorveglianza. Si suggerisce di considerare l’aggiunta di una sezione che stabilisca le condizioni, i limiti e le misure di sicurezza per l’eventuale utilizzo del riconoscimento facciale.

Si propone pertanto di aggiungere al Regolamento un ulteriore articolo:

‘Art. 21 bis - Altri sistemi di videosorveglianza

1. Il personale del Servizio di Polizia Locale può dotarsi e utilizzare, per i servizi individuati dall’Amministrazione e dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, dispositivi ulteriori di ripresa portatili, anche a tutela della sicurezza dell’operatore stesso, come body cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), dash cam fisse a bordo di veicolo di servizio, droni e foto trappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto automatico un corpo che attraversa una pista e passa davanti alla fotocamera, senza il bisogno della presenza fisica dell’operatore) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, ed il cui trattamento dei dati viene ricondotto a ‘dati personali direttamente correlati all’esercizio di compiti di polizia, di prevenzione dei reati, di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria’.

2. In relazione all'utilizzo di body cam, dash cam, droni e foto trappole, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, sulla base delle reali necessità operative di tutela dell'operatore nonché della necessità di assicurare le fonti di prova per fini probatori e di Polizia Giudiziaria, istruisce, in ottemperanza a specifici disciplinari, gli operatori di Polizia Locale, con indicazione delle casistiche di attivazione di tali strumenti in funzione dei servizi espletati, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.
3. Il trattamento informatico dei dati acquisiti con strumenti body cam, dash cam, droni e foto trappole, avviene secondo quanto disciplinato dall'accordo contrattuale stipulato con il fornitore della strumentazione ed in ogni caso in ottemperanza alle normative tutte in tema di protezione dei dati personali, ponendo in essere misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione degli stessi".

Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza Urbana: parere contrario all'accoglimento dell'osservazione "in quanto, sulla scorta di quanto previsto all'art. 21, comma 6, le disposizioni sull'uso di droni, body cam, ecc. vanno definite in appositi disciplinari operativi".

Polizia Locale Roma Capitale: "per quanto concerne l'osservazione formulata dai Municipi [...] e XV relativa all'utilizzo del riconoscimento facciale, questo Comando non esclude la possibilità di dotarsi in un prossimo futuro di tale tecnologia".

La Giunta Capitolina, nella seduta dell'1 febbraio 2024, preso atto delle osservazioni di cui sopra, accoglie le modifiche sopra descritte per le quali gli Uffici hanno reso parere favorevole e dichiara la prosecuzione dell'iter approvativo della proposta nel testo così modificato.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e la Commissione Capitolina Permanente I – Bilancio, nella seduta congiunta del 29 gennaio 2024, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, come da nota in atti, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Visti

il Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

la Legge 7 marzo 1986 n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale";

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE;

la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";

il Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";

il Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

le disposizioni di settore emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (in particolare, il Provvedimento in materia di videosorveglianza n. 1712680 dell'8 aprile 2010);

le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dall'European Data Protection Board;

il Regolamento sul modello organizzativo in materia di protezione dati di Roma Capitale approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina 26 febbraio 2021, n. 35;

il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina 6 giugno 2019, n. 43;

i Patti per la Sicurezza Urbana sottoscritti tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale;

lo Statuto di Roma Capitale;

la Deliberazione della Giunta Capitolina 2 dicembre 2021, n. 2, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

la Deliberazione della Giunta Capitolina 1 dicembre 2022, n. 395, recante "Modifiche e integrazioni all'assetto della Macrostruttura Capitolina e al Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvata con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii";

la Deliberazione della Giunta Capitolina 3 giugno 2021, n. 128, recante "Approvazione di schema di Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e soggetti privati in materia di videosorveglianza partecipata da collegare al sistema di videosorveglianza comunale".

Tutto ciò premesso e considerato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA
DELIBERA

di approvare il "Regolamento sull'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza di Roma Capitale", allegato alla presente deliberazione e della stessa parte integrante e sostanziale.

ROMA



REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA
DI ROMA CAPITALE

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 55 del 16 maggio 2024.

INDICE

	Pag.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto e norme di riferimento	3
Articolo 2 - Definizioni	5
Articolo 3 - Finalità e ambito di applicazione	8
Articolo 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali	10
CAPO II - SOGGETTI LEGITTIMATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 5 - Titolare del trattamento	12
Articolo 6 - Designati al trattamento	12
Articolo 7 - Referenti protezione dati personali	13
Articolo 8 - Autorizzati al trattamento	13
Articolo 9 - Responsabile del trattamento ex articolo 28	
Regolamento UE 2016/679 – GDPR	14
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Articolo 10 - Limiti al trattamento dei dati personali	14
Articolo 11 - Trattamento di dati acquisiti dagli impianti gestiti dagli organismi partecipati di Roma Capitale	15
Articolo 12 - Tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza	16
Articolo 13 - Informazioni rese al momento della raccolta dei dati personali	17
Articolo 14 - Diritti dell'Interessato	18
Articolo 15 - Procedimento per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati	20
Articolo 16 - Misure di sicurezza	21
Articolo 17 - Accesso alle immagini da parte dei soggetti legittimati al trattamento dei dati	23
Articolo 18 - Videosorveglianza partecipata e trattamento dei dati	24
Articolo 19 - Comunicazione dei dati	26

Articolo 20 - Diffusione dei dati	26
-----------------------------------	----

CAPO IV - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 21 - Caratteristiche tecniche	26
--	----

Articolo 22 - Centro unico integrato di gestione e controllo delle immagini	27
---	----

Articolo 23 - Nuove installazioni ed individuazione dei siti	28
--	----

Articolo 24 - Cessazione dell'attività di videosorveglianza	29
---	----

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 - Tutela amministrativa e giurisdizionale	29
---	----

Articolo 26 - Entrata in vigore	30
---------------------------------	----

Articolo 27 - Norme di rinvio	30
-------------------------------	----

REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ROMA CAPITALE

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente Regolamento definisce le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di Roma Capitale e disciplina la raccolta, il trattamento, la conservazione e l'accesso dei dati personali raccolti mediante i suddetti dispositivi.
2. Per tutto quanto non risulta disciplinato nel presente atto ed ai fini delle definizioni di cui all'articolo 2 si deve fare riferimento a:
 - a) il decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito, TUEL);
 - b) la Legge 7 marzo 1986, n. 65, recante "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale";
 - c) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
 - d) il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
 - e) le disposizioni di settore emanate dal Garante per la protezione dei dati personali (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010);
 - f) il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (in seguito, GDPR);

- g) la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- h) il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- i) il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;
- j) il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dall'articolo 8-ter del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87;
- k) le Linee guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate dall'European Data Protection Board;
- l) il Regolamento sul modello organizzativo in materia di protezione dati di Roma Capitale approvato con deliberazione di Giunta Capitolina 26 febbraio 2021, n. 35;
- m) il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43 del 6 giugno 2019;
- n) i Patti per la Sicurezza Urbana sottoscritti tra la Prefettura di Roma, la Regione Lazio e Roma Capitale.

3. Roma Capitale garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza viene effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR e, in particolare, di liceità, necessità, proporzionalità, correttezza, trasparenza e finalità.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende per:
 - a) Banca dati: il complesso di dati personali raccolti presso le sale di controllo di Roma Capitale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed eventuali mezzi di trasporto;
 - b) Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c) Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile e rilevata mediante trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza: si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d) Immagini: i dati trattati con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa;
 - e) Titolare del trattamento, l'Ente Roma Capitale, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e ai mezzi del trattamento dei dati personali;

- f) Designato al trattamento, persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare del trattamento nell'ambito del proprio assetto organizzativo con specifici compiti e funzioni;
- g) Referente protezione dati personali, la persona fisica individuata dal Designato per attività di supporto nello svolgimento e sviluppo dei compiti di responsabilità attribuiti allo stesso dal Titolare del trattamento;
- h) Responsabile del trattamento, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro soggetto che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- i) Responsabile della protezione dati personali, la persona fisica o giuridica, individuata dal Titolare, preposta a garantire l'osservanza del Regolamento UE 2016/679, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità;
- j) Autorizzato al trattamento, il soggetto persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento sui dati personali dal Titolare del trattamento ovvero dai Designati al trattamento;
- k) Amministratore di Sistema, figura professionale deputata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e alla quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione;
- l) Dati identificativi, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'Interessato;
- m) Categorie particolari di dati personali, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute, o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale di una persona;
- n) Interessato, la persona fisica, identificata o identificabile, cui si riferiscono i dati personali;

- o) Comunicazione, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'Interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- p) Diffusione, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- q) Dati anonimi, le informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'Interessato;
- r) Attività di videosorveglianza, l'attività effettuata mediante il trattamento di immagini e di dati ad esse correlati, finalizzato alla tutela della sicurezza urbana e integrata (finalizzato alla tutela delle persone, dell'ambiente, delle attività e dei beni), alla prevenzione dei comportamenti vietati di cui al Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale, nonché al monitoraggio del territorio per finalità di Protezione Civile;
- s) Impianto di videosorveglianza, qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere e/o fotocamere, in grado di riprendere e registrare immagini e/o suoni;
- t) Altri strumenti di ripresa audio video, strumenti che consentono attività di ripresa audio video come, ad esempio, bodycam (videocamera indossabile), dashcam (videocamera che viene installata su veicoli), fototrappole (videocamere ad attivazione automatica dotate di sensore), UAS (sistema costituito da un aeromobile a pilotaggio remoto senza persone a bordo e dai relativi componenti necessari per il controllo e comando - stazione di controllo - da parte di un pilota remoto);
- u) Profilazione, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- v) Pseudonimizzazione, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un Interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate

separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- w) Archivio, qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
- x) Sicurezza Urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

2. Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR.

Articolo 3

Finalità e ambito di applicazione

1. Le finalità perseguite da Roma Capitale mediante l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite all'Ente e determinate per:
 - a) tutela della "sicurezza urbana" e della sicurezza pubblica, in particolare:
 - i. prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
 - ii. prevenzione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
 - iii. protezione e incolumità degli individui;
 - b) acquisizione di fonti di prova nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria;
 - c) prevenzione, accertamento e repressione, ove consentito, degli illeciti amministrativi;
 - d) monitoraggio del territorio per le attività di protezione civile e della sanità pubblica;
 - e) tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale della città;
 - f) tutela degli immobili di proprietà o in uso all'Amministrazione, delle infrastrutture e dei beni pubblici;

- g) tutela ambientale, attraverso il monitoraggio, il contrasto e la repressione del fenomeno dell'abbandono illecito di rifiuti;
 - h) tutela della sicurezza stradale e dei pedoni, ivi inclusa la sicurezza delle piste ciclabili;
 - i) attuazione delle disposizioni in materia di polizia urbana;
 - j) attuazione delle ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco, ai sensi degli articoli 50 e 54 del TUEL.
2. Roma Capitale promuove ed attua, nell'ambito delle competenze istituzionali attribuite in materia di sicurezza urbana e di sicurezza integrata e in relazione alla prevenzione della criminalità in ambito predatorio, attività ed interventi di controllo del territorio unitamente alle Forze di Polizia preposte alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, nel rispetto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 51 del 18 maggio 2018. In tale contesto, il Corpo di Polizia Locale costituisce l'articolazione fondamentale dell'Ente a cui afferiscono gli impianti di videosorveglianza e sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, con sistematico accesso da parte di altre forze di polizia a competenza generale, deve essere specificatamente disciplinato con appositi patti e convenzioni.
3. Roma Capitale promuove ed attua, nell'ambito delle competenze istituzionali di protezione civile disciplinate dal vigente Piano di Protezione Civile, attività di monitoraggio del territorio volte alla prevenzione e mitigazione dei rischi, nonché alla gestione e superamento delle emergenze. In tale contesto, il Dipartimento Protezione Civile costituisce l'articolazione fondamentale dell'Ente alla cui sala operativa afferiscono gli impianti di videosorveglianza fissi e mobili finalizzati al monitoraggio degli scenari di rischio potenziale e di sviluppo emergenziale. Per le finalità di protezione civile, con specifici protocolli di intesa, si possono definire le modalità ed i tempi di condivisione delle immagini con l'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio, con il Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le Organizzazioni di Volontariato convenzionate con Roma Capitale.

4. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati, in base alla vigente normativa, sulla tutela dei diritti dei lavoratori per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione capitolina, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
5. Roma Capitale, nel rispetto della normativa vigente, non installa o utilizza impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso dei dati biometrici di cui all'articolo 4, numero 14), del GDPR in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ed è vietato l'utilizzo dei suddetti sistemi qualora associati agli impianti di videosorveglianza fino all'eventuale entrata in vigore di una disciplina legislativa della materia che lo consenta.

Articolo 4

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali e all'identità personale, e in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, anche mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative. Il trattamento di dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri e viene realizzato in modo corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono effettuati nel rispetto del:
 - a) principio di liceità, in base al quale il trattamento, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza, è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ovvero necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri;

- b) principio di necessità, per cui i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite, nei singoli casi, possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'Interessato solo in caso di necessità;
 - c) principio di proporzionalità, secondo il quale nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili;
 - d) principio di finalità, in ragione del quale gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
4. I dati personali, inoltre, sono raccolti e registrati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono trattati, nonché conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle specifiche finalità perseguite.
5. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene nel rispetto dei seguenti principi generali:
- a) Responsabilizzazione
 - i. nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio;
 - ii. nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali;
 - iii. nella capacità effettiva di fare rispettare le norme, sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori;
 - b) protezione dei dati fin dalla progettazione, ovvero tutelando i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando un sistema che sin dall'inizio dell'attività limiti possibili violazioni dei dati raccolti;

- c) protezione dei dati per impostazione predefinita, ovvero implementando misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci e adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza.

CAPO II

SOGGETTI LEGITTIMATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 5

Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali rilevati con i sistemi di videosorveglianza, disciplinati dal presente Regolamento, è Roma Capitale, rappresentata dal Sindaco pro tempore, che definisce autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti di trattamento dei dati personali, ed elabora specifici modelli organizzativi che ne garantiscono una costante applicazione e monitoraggio.

Articolo 6

Designati al trattamento

1. In virtù della complessità tecnica delle attività inerenti ai trattamenti di dati effettuati attraverso i sistemi di videosorveglianza e della particolare articolazione delle strutture di Roma Capitale, si prevede una organizzazione interna di applicazione della data protection strutturata come segue:
 - a) il Comandante del Corpo della Polizia Locale è Designato al trattamento dati effettuato con le videocamere collegate alla sala unica operativa della Polizia Locale per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3;
 - b) il Direttore del Dipartimento Protezione Civile è Designato al trattamento dati effettuato con le videocamere collegate alla sala operativa della Protezione Civile per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 3;
 - c) i Dirigenti Apicali dei servizi competenti per la tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e monumentale della città, nonché del patrimonio comunale e,

comunque, tutti gli altri Dirigenti che effettuino trattamenti dati con le videocamere per le finalità di propria competenza, di cui al comma 1 dell'articolo 3, sono Designati al trattamento;

2. L'avvio del processo di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (DPIA) sui singoli trattamenti di dati sarà onere di ogni Designato, ciascuno per gli ambiti di propria competenza.
3. I Designati individuano, con specifico atto di nomina, gli autorizzati al trattamento, nonché l'amministratore o gli amministratori di sistema, ai quali, mediante il predetto atto, sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi e il corretto trattamento dei dati.
4. Il Dirigente apicale della struttura competente in materia di sicurezza informatica svolge funzioni di valutazione e fornisce prescrizioni sulle misure di sicurezza in ambito tecnologico che dovranno essere implementate sui sistemi di videosorveglianza. La definizione delle misure di sicurezza da porre in atto sarà inerente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e troverà riscontro all'interno delle Valutazioni di impatto che verranno condotte sui singoli trattamenti.

Articolo 7

Referenti protezione dati personali

1. In relazione alle attività di videosorveglianza, il Designato individua, con atto scritto, uno o più dipendenti cui attribuire il compito di Referente protezione dati, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento di Roma Capitale sul modello organizzativo in materia di dati personali.
2. Compete al Referente l'attività di supporto al Designato nello svolgimento e sviluppo dei compiti di responsabilità al medesimo attribuiti dal Titolare rispetto al trattamento dei dati personali.

Articolo 8

Autorizzati al trattamento

1. Il Designato individua, con atto scritto, il personale autorizzato al trattamento, in numero sufficiente per assicurare i complessi adempimenti e trattamenti correlati al servizio di videosorveglianza. In particolare, impartisce ai soggetti autorizzati apposita formazione

- e specifiche istruzioni al fine di garantire l'effettiva applicazione delle misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, volte a limitare i rischi per i diritti e le libertà degli Interessati.
2. Il Designato attribuisce ai soggetti autorizzati specifici compiti ed attività, anche diversificati, in corrispondenza dei diversi profili di responsabilità del personale assegnato.
 3. Il personale autorizzato tratta i dati personali ai quali ha accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni ricevute dal Designato.

Articolo 9

Responsabile del trattamento ex art. 28 Regolamento UE 2016/679-GDPR

1. In virtù dei diversi trattamenti che potranno essere sviluppati attraverso gli impianti di videosorveglianza, quindi delle diverse unità organizzative, e Designati al trattamento che saranno coinvolti nell'utilizzo degli impianti, si statuisce che le società incaricate da Roma Capitale ad effettuare la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, comprensiva degli interventi necessari su dispositivi e software di archiviazione e di gestione dei sistemi di videosorveglianza - qualora nello svolgimento di tali attività svolgano un trattamento di dati personali - sono nominate dai Designati al Trattamento sulla base di apposita delega del Titolare, ovvero da altra persona specificatamente delegata dallo stesso Titolare, quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo 679/2016, ed eventualmente amministratori di sistema, ai sensi del Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 ed in linea con quanto definito dall'articolo 8 del Regolamento di Roma Capitale sul modello organizzativo in materia di dati personali.
2. I rapporti con i Responsabili del trattamento, di cui al comma 1, sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli stati membri.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 10

Limiti al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo del brandeggio (movimento di rotazione di bracci mobili di strumenti o apparecchiature) e dello zoom da parte del Designato e degli Autorizzati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 3 del presente Regolamento.
2. Il settore di ripresa delle telecamere è impostato in modo tale da consentire la registrazione di immagini in luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. L'angolo di visuale delle riprese su proprietà private e abitazioni è limitato, per quanto tecnicamente possibile, e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta dell'Interessato.
4. Fatti salvi i casi di richiesta degli Interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al successivo articolo 12, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento.
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.
6. Quale ulteriore misura di sicurezza, al fine di prevenire l'utilizzo improprio di immagini registrate, il Titolare e il Designato sono abilitati ad una verifica periodica degli accessi all'archivio effettuati dal personale autorizzato ed alle relative circostanze legittimanti.

Articolo 11

Trattamento di dati acquisiti dagli impianti gestiti dagli organismi partecipati di Roma Capitale

1. Gli organismi partecipati di Roma Capitale sono titolari del trattamento dei dati personali per i sistemi di videosorveglianza allestiti e gestiti dai medesimi per le particolari finalità connesse con i rispettivi settori di competenza.

2. Ove l'attività di videosorveglianza è effettuata per conto di Roma Capitale, il Designato della struttura capitolina competente, sulla base di apposita delega del Titolare dell'Ente, nomina gli organismi di cui al comma 1, quali Responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo 679/2016 ed in linea con quanto definito dall'articolo 8 del Regolamento di Roma Capitale sul modello organizzativo in materia di dati personali.
3. Ferme restando le specifiche competenze e le distinte funzioni istituzionali, nonché quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento al GDPR, per il trattamento di dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza per scopi di sicurezza devono essere sottoscritti specifici accordi ovvero Convenzioni dirette a regolare i rapporti di collaborazione anche con gli organismi partecipati di Roma Capitale.

Articolo 12

Tempi di conservazione delle immagini raccolte attraverso il sistema di videosorveglianza

1. Le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza sono conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte e successivamente trattate ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a quanto indicato nelle diverse valutazioni di impatto e schede del registro dei trattamenti che verranno di volta in volta realizzate. Speciali esigenze di ulteriore conservazione potrebbero derivare dalle fattispecie di seguito elencate:
 - a) a seguito di indagini svolte dalle forze di polizia a competenza generale e/o dalla Polizia Locale in qualità di Polizia Giudiziaria e/o su indicazione dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) a seguito di ordine di sequestro o richiesta di messa a disposizione emanato dall'Autorità Giudiziaria;
 - c) a seguito della rilevazione di fatti che costituiscono reato;
 - d) a seguito di accertamenti di violazioni relative al Codice della Strada nelle more della definizione del provvedimento sanzionatorio.

2. Le immagini registrate dalle telecamere connesse alla Centrale operativa della Polizia Locale per l'espletamento delle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono conservate per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. In tutti gli altri casi, si rimanda alle DPIA effettuate.
3. In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quanto indicato nelle Valutazioni di impatto e nelle schede dei singoli trattamenti di dati contenute nel registro dei trattamenti, una richiesta in tal senso deve essere motivata o in alternativa sottoposta ad una verifica preliminare del Garante. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto tanto più argomentata deve essere l'analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità di una protratta conservazione.

Articolo 13

Informazioni rese al momento della raccolta dei dati personali

1. Roma Capitale nelle zone in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica (cartello) che riporta le informazioni riguardanti il Titolare del trattamento, le finalità perseguite (informativa semplificata o minima come da apposito provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali) e dove poter consultare l'informativa completa.
2. L'informativa completa, conforme agli articoli 13 e 14 del GDPR, è consultabile e reperibile sul sito istituzionale di Roma Capitale.
3. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
4. Roma Capitale comunica tempestivamente alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altre modalità di comunicazione efficaci.
5. Gli Interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive).

6. Il cartello con l'informativa semplificata/minima deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze, e non necessariamente a contatto con gli impianti; deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno e deve inglobare un simbolo o una stilizzazione, di esplicita e immediata comprensione, diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

Articolo 14

Diritti dell'Interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, il Titolare assicura all'Interessato l'effettivo esercizio dei seguenti diritti:
 - a) diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni (articolo 15, paragrafo 1 del GDPR):
 - i. le finalità del trattamento;
 - ii. le categorie di dati personali in questione;
 - iii. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - iv. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - v. l'esistenza del diritto dell'Interessato di chiedere al Titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - vi. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - vii. qualora i dati non siano raccolti presso l'Interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - viii. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'Interessato;

- b) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o a un'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 del GDPR;
 - c) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del GDPR;
 - d) il diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto all'oblio) ai sensi dell'articolo 17 del GDPR;
 - e) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 18 del GDPR;
 - f) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 21 del GDPR;
 - g) il diritto ad essere informato senza ingiustificato ritardo riguardo alla violazione di dati personali che lo riguardano, quando tale violazione è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 34 del GDPR.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'Interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
 3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo l'Interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'Interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
 4. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse al Titolare e/o Designato che deve provvedere in merito entro 30 (trenta) giorni, con proroga a 90 (novanta) giorni, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Le informazioni in risposta alle istanze dell'Interessato sono fornite per iscritto anche attraverso mezzi elettronici e sono gratuite. Se le richieste dell'Interessato sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole (tenendo conto dei costi amministrativi

sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione ovvero intraprendere l'azione richiesta) o rifiutare di soddisfare la richiesta. In tali casi, incombe al Titolare l'onere di dimostrare il carattere manifestamente infondato/eccessivo della richiesta ricevuta. Al Titolare e/o Designato spetta dare riscontro all'Interessato e valutare se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive secondo le procedure stabilite dal Regolamento sul trattamento dei dati personali approvato da Roma Capitale.

5. Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare ai fini dell'esercizio dei diritti degli Interessati.
6. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo. Resta fermo il diritto dell'Interessato a ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
7. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'Interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
8. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli Interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 15

Procedimento per l'accesso alle immagini da parte degli Interessati

1. Per accedere ai dati ed alle immagini l'Interessato può presentare istanza scritta a Roma Capitale richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o limitazione dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento (articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 34 del GDPR).

2. L'istanza deve, altresì, indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
3. Il Designato o un autorizzato accerta l'effettiva esistenza delle immagini e ne dà comunicazione al richiedente. Nel caso di accertamento positivo, al soggetto interessato sono comunicate le modalità per visionare le immagini che lo riguardano.
4. Sono fatte salve tutte le prerogative e i diritti previsti dalla Legge del 7 agosto del 1990, n. 241 e ss.mm.ii in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi e le disposizioni recate dal Decreto Legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33 e ss.mm.ii. in tema di diritto di accesso civico semplice e generalizzato, nonché il relativo Regolamento di Roma Capitale.

Articolo 16

Misure di sicurezza

1. Le misure tecnico - organizzative devono “garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio” in osservanza di quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679.
2. I dati sono protetti da misure tecniche e organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati personali. A tal fine è adottato un Registro delle attività di trattamento dove sono annotate le misure di sicurezza tecniche e organizzative correlate ai diversi trattamenti di dati.
3. In ossequio al disposto di cui all'articolo 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, poiché il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza dà luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, il Titolare procede ad una DPIA. Qualsiasi implementazione e/o modifica dell'impianto deve essere preceduta da nuova valutazione d'impatto.

4. In corrispondenza dei diversi ruoli rivestiti dal personale nel modello organizzativo in materia di protezione dati di Roma Capitale, l'accesso al sistema di videosorveglianza, l'utilizzo delle correlate informazioni ed il trattamento dei relativi dati sono previsti con diversificati profili abilitanti.
5. Il personale autorizzato al trattamento ha l'obbligo di attenersi al rispetto delle istruzioni impartite dal Designato al trattamento e di operare su dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato.
6. L'accesso da remoto ai dati rilevati con i sistemi di videosorveglianza, effettuato esclusivamente dal personale autorizzato dal Designato al trattamento dei dati, deve utilizzare canali di trasmissione sicuri.
7. I dati sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, utilizzando anche attrezzature di registrazione digitali in maniera da impedire la rimozione del disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
8. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone non autorizzate.
9. L'accesso al sistema di videosorveglianza, da parte di autorità di pubblica sicurezza o da altre forze di polizia tramite la medesima infrastruttura tecnologica, è configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente la visualizzazione delle immagini e delle targhe solo in termini strettamente funzionali allo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali. I dati raccolti sono trattati da ogni singola pubblica amministrazione in forma differenziata e rigorosamente distinta in relazione alle competenze istituzionali attribuite.
10. Un file di log (registro cronologico delle operazioni effettuate dal personale autorizzato) generato automaticamente dal sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dal personale autorizzato al trattamento dei dati e le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate.

11. La cronologia degli eventi di accesso al sistema di videosorveglianza viene archiviata elettronicamente per almeno 6 mesi, mentre l'accesso ai server dotati di log di accesso saranno conservati per la durata di tempo strettamente necessaria e, comunque, per almeno 1 anno.
12. In caso di copie di immagini registrate su supporto informatico removibile per le finalità indicate all'articolo 12, il Designato provvederà a custodirlo in un armadio o simile struttura dotato di serratura fino alla consegna alle autorità competenti, oppure all'eventuale distruzione.
13. Per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini sono predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
14. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
15. Gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'articolo 615-ter del codice penale.
16. Deve essere garantita la crittografia dei flussi video e la protezione della rete con le misure di sicurezza stabilite dal GDPR e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 17

Accesso alle immagini da parte dei soggetti legittimati al trattamento dei dati.

1. Il Titolare e/o il Designato individuano diversi profili di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo soggetto legittimato, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti, unicamente le operazioni di propria competenza distinguendo coloro che sono abilitati a visionare le sole immagini dai soggetti che possono effettuare ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.)
2. L'accesso alle immagini da parte delle persone autorizzate al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza. Eventuali altre informazioni di cui

vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso non devono essere prese in considerazione.

3. L'accesso alle immagini e ai dati personali è consentito:
 - a) al Titolare, al Designato ed agli autorizzati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) all'Amministratore di Sistema di Roma Capitale e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) all'Interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'Interessato, questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
4. Eventuali accessi di soggetti ulteriori rispetto a quanto suesposto devono essere autorizzati, per iscritto, dal Designato o dal Titolare.
5. Tutti gli accessi effettuati per la visione delle immagini da parte di persone autorizzate sono registrati tramite i file di log generati automaticamente dal sistema informatico. In tal modo, è possibile registrare le operazioni che vengono compiute sulle immagini oggetto di registrazione.
6. Qualora la richiesta di accesso alle immagini venisse presentata da un soggetto esterno all'Ente, e tale richiesta fosse valutata positivamente, questa è annotata in un apposito "Registro degli accessi" nel quale sono riportati:
 - a) data e ora dell'accesso;
 - b) identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'autorizzato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
7. I soggetti legittimati, di cui al comma 1, sono dotati di proprie credenziali di autenticazione tali da garantire adeguati livelli di sicurezza. I medesimi sono

responsabili della custodia e della corretta conservazione delle proprie credenziali di accesso al sistema di videosorveglianza.

8. Il sistema è fornito di procedure di tracciamento degli accessi (login e logout) che sono conservati per un congruo periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.

Articolo 18

Videosorveglianza partecipata e trattamento dei dati

1. Roma Capitale favorisce, per quanto di propria competenza, il coinvolgimento dei soggetti privati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza integrati, previo accordo con l'Ente, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza delle città.
2. Il Patto per la Sicurezza Urbana, sottoscritto tra Roma Capitale, la Prefettura di Roma e la Regione Lazio, prevede che i soggetti privati, che intendono utilizzare i propri sistemi di videosorveglianza per il controllo di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, partecipino all'implementazione della rete di videosorveglianza installata nel territorio di Roma Capitale.
3. La sicurezza integrata pubblico/privato spetta alla esclusiva gestione del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale per l'interoperabilità con le forze di polizia a competenza generale, consentendo l'utilizzo condiviso con le altre Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale, quale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio.
4. Gli impianti di videosorveglianza di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono installati a cura e spese dei soggetti privati partecipanti ed inseriti nel sistema di videosorveglianza capitolino subordinatamente alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa, conforme allo schema tipo approvato con deliberazione dalla Giunta Capitolina.
5. A seguito della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, Roma Capitale si configura come Titolare del trattamento dei dati personali, anche con riguardo ai dati raccolti da impianti di videosorveglianza installati da soggetti privati. Roma Capitale, pertanto, è l'unico soggetto legittimato alla gestione e alla visione delle immagini derivanti dall'attività di videosorveglianza. In qualità di Titolare, Roma Capitale applica il modello organizzativo previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati dell'Ente, ivi

compresa la nomina del Responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento 679/2016/UE quale soggetto incaricato della manutenzione ordinaria e straordinaria hardware e software, se del caso, anche individuato dal privato partecipante, cui competono le spese di manutenzione dell'impianto installato.

6. Secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i soggetti privati intenzionati a realizzare impianti di videosorveglianza integrati devono coinvolgere il titolare del trattamento dei dati personali, Roma Capitale, come definito nell'articolo 5.
7. Costituisce onere del soggetto partecipante affiggere l'apposita informativa predisposta dal Titolare, e previa autorizzazione del medesimo Titolare o del Designato, provvedere all'installazione in luogo pubblico.

Articolo 19

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte di Roma Capitale a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Designato e che operano sotto la loro diretta autorità.

Articolo 20

Diffusioni dei dati

1. È in ogni caso fatta salva la comunicazione e la diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Articolo 21

Caratteristiche tecniche

1. La rete di videosorveglianza distribuita nel territorio di Roma Capitale configura un sistema integrato i cui impianti video sono conformi alle specifiche tecniche contenute nella Direttiva del Ministero dell'Interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012 e nelle successive circolari integrative.
2. Le telecamere sono posizionate in punti nevralgici del territorio per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. Gli impianti potranno essere ampliati secondo gli sviluppi futuri del sistema di videosorveglianza. Le caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature e degli impianti sono specificate in appositi disciplinari adottati dai Designati per i distinti ambiti di competenza.
3. Il sistema di videosorveglianza è programmato in modo da operare, in automatico, l'integrale cancellazione delle informazioni allo scadere del termine previsto per ogni singolo supporto (video, foto, audio, ecc.), anche mediante la sovra-registrazione, così da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
4. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sede individuata dal Designato.
5. Le risultanze fotografiche o le riprese video possono individuare unicamente gli elementi previsti dalla normativa di settore per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni; deve essere effettuata una ripresa del veicolo che non comprenda o, in via subordinata, mascheri, per quanto possibile, la porzione delle risultanze video/fotografiche riguardanti soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni, altri utenti della strada). Le risultanze fotografiche o le riprese video rilevate devono essere utilizzate solo per accertare le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale anche in fase di contestazione, ferma restando la loro accessibilità da parte degli aventi diritto.
6. Le attività di videosorveglianza, in relazione alle esigenze di sicurezza urbana e di protezione civile, possono essere integrate, ma non necessariamente connesse, con gli

impianti di video sorveglianza che costituiscono la rete di cui ai precedenti commi, con altri strumenti di ripresa audio video, quali bodycam, dashcam, UAS ed altri dispositivi mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). L'effettivo impiego di tali dispositivi mobili sarà regolato mediante specifici disciplinari operativi, preceduti dalla DPIA, predisposti dal Designato nel rispetto del presente Regolamento e della normativa specifica di settore in cui saranno definiti puntualmente, tra gli altri, modalità di utilizzo e gestione delle schede di memoria di tali strumenti.

Articolo 22

Centro unico integrato di gestione e controllo delle immagini

1. L'Amministrazione intende dotarsi di un sistema unico integrato di gestione e controllo delle immagini rilevate e registrate dai sistemi di videosorveglianza.
2. Nelle more di quanto previsto al comma 1, allo stato attuale, le strutture di Roma Capitale dotate di impianti di videosorveglianza, aventi le finalità indicate nell'articolo 3 del presente Regolamento, sono le seguenti:

A) Sovrintendenza Capitolina

-Sala Monitoraggio situata presso Palazzo Braschi, in cui confluiscono le immagini degli impianti di videosorveglianza e il sistema degli allarmi gestiti dalla Sovrintendenza Capitolina.

-Sala monitoraggio situata presso il Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nella quale confluiscono e vengono registrati una parte degli allarmi del sistema della Sovrintendenza.

B) Polizia Locale

Sala di monitoraggio, denominata Sala Sistema Roma, situata in Piazza Giovanni da Verrazzano, 3, piano terra presso il Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative.

C) Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Sala Controllo all'interno del Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana; in questa sala sono monitorati gli allarmi provenienti da

Edifici e Scuole di competenza di Roma Capitale. Su tali edifici, qualora presenti, le telecamere registrano in locale.

D) Dipartimento Tutela Ambientale.

Sala controllo interno alla pineta di Castelfusano per la videosorveglianza in chioma della riserva naturale con funzione di prevenzione e mitigazione del rischio incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale. Le telecamere poste all'interno della pineta registrano in locale e rilanciano le immagini verso la sala operativa del Dipartimento Protezione Civile.

Articolo 23

Nuove installazioni ed individuazione dei siti

1. Nell'ambito del piano di programmazione economica triennale Roma Capitale individua i capitoli di spesa da destinare per la nuova installazione di impianti di videosorveglianza.
2. L'utilizzo di ulteriori risorse, a tal fine stanziata a livello europeo, nazionale e regionale, può concorrere all'implementazione ed all'efficientamento del sistema di videosorveglianza capitolino.
3. Al Titolare dell'Ente ed ai Dirigenti apicali nominati Designati al trattamento dei dati personali possono essere segnalati, anche da privati cittadini, nuovi siti da sottoporre a videosorveglianza o esigenze di diversa dislocazione di telecamere già installate nel territorio capitolino. Le richieste saranno sottoposte al vaglio del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la necessaria valutazione circa le modalità d'impiego e gli aspetti tecnico-operativi tali da assicurare l'integrazione con i diversi sistemi di videosorveglianza gestiti dai vari soggetti istituzionali competenti.

Articolo 24

Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione di un trattamento mediante sistemi di videosorveglianza i dati personali sono:
 - a) distrutti;

- b) ceduti ad altro Titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti e solo laddove sussista uno dei requisiti posti dagli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016 - GDPR;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Tutela amministrativa e giurisdizionale

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 77 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, più in generale, dalla normativa vigente.

Articolo 26

Entrata in vigore

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di decorrenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio, quale parte integrale e sostanziale della deliberazione che ne dispone l'approvazione.

Articolo 27

Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 23 voti favorevoli, 4 contrari e l'astensione del Consigliere Diaco.

Hanno espresso voto favorevole i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Baglio, Barbati, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Converti, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Marinone, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Tempesta, Trombetti e Zannola.

Hanno espresso voto contrario i Consiglieri Corbucci, Di Stefano, Luparelli e Melito.

La presente Deliberazione assume il n. 55.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dall'8 giugno 2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22 giugno 2024.

Li, 7 giugno 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge, il 18 giugno 2024.

Li, 18 giugno 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani

ATTESTAZIONE DI ENTRATA IN VIGORE

Le norme regolamentari approvate con la presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'articolo 10 delle Disposizioni sulla legge in generale preliminari al Codice civile.

Li, 24 giugno 2024

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
IL DIRETTORE
F.to: L. Massimiani